

Legge regionale 16 maggio 2014 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

**Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.**

**Art. 16**

*(Disposizioni finanziarie)(4)*

**1.** Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.1.1.1178 e del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.

(1)

**2.** Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 45.000 euro dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.

(2)

**2 bis.** Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

(3)

Note:

**1** Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2014

**2** Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014

**3** Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2014

**4** Articolo 16 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.